

Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Il nuovo pegno mobiliare non possessorio

di **Giacomo Pescatore**

L'art. 1 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119^[1], ha introdotto nel novero delle garanzie reali la nuova figura del **pegno mobiliare non possessorio**, che può essere costituito dagli **imprenditori** iscritti nel registro delle imprese su **beni mobili** destinati all'**esercizio dell'impresa**, ad esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche con riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo.

A differenza della generale figura di pegno regolata dagli artt. 2786 e ss. c.c., che impone al debitore la consegna della cosa (o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa) al creditore^[2], il nuovo istituto permette al soggetto costituente la garanzia, ove non diversamente disposto nel contratto, di continuare ad **utilizzare** il bene, nel rispetto della sua destinazione economica, nonché di **disporre**; in quest'ultimo caso, il pegno si trasferisce al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia^[3]. E' dunque ammessa la c.d. **rotatività** dei beni oggetto di pegno.

Ai fini della costituzione del pegno mobiliare non possessorio, occorre, a pena di **nullità**, che il relativo contratto risulti da **atto scritto**, e che tale contratto, ai fini dell'**opponibilità** ai terzi, sia successivamente iscritto in un **registro informatizzato** costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»^[4]. L'iscrizione nel registro ha durata di **dieci anni** (rinnovabile mediante nuova iscrizione prima della scadenza) e deve indicare: il creditore, il debitore, l'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, il credito garantito, l'indicazione dell'importo massimo garantito, e per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. La **cancellazione dell'iscrizione** può essere chiesta di comune accordo dal creditore e dal datore del pegno, o essere domandata giudizialmente.

Al verificarsi di un evento che determina l'**escussione del pegno**, il creditore è tenuto ad una **previa notifica** (anche a mezzo posta elettronica certificata) al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, nonché ad un **preventivo avviso scritto** al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente. Successivamente, il creditore ha alternativamente la facoltà di procedere: (i) alla **vendita dei beni** oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita; (ii) all'**escussione o cessione dei crediti** oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita, dandone comunicazione al datore della garanzia. Inoltre, laddove previsto nel contratto di pegno ed iscritto nel registro delle imprese, il creditore può

procedere: (iii) alla **locazione del bene** oggetto di pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo della locazione; (iv) all'**appropriazione dei beni** oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita.

Si prevede inoltre che, nel caso (sebbene piuttosto remoto) in cui più beni sottoposti a pegno mobiliare non possessorio si combinino tra loro mediante **unione o commistione**, ciascuno dei creditori pignorati può **agire sul prodotto** così ottenuto in caso di inadempimento dell'imprenditore-debitore, devolvendo agli altri una somma corrispondente al valore del bene dagli stessi pignorato^[5].

In caso di **fallimento del debitore**, il creditore può procedere all'escussione del pegno solamente dopo che il suo credito sia stato ammesso al passivo con prelazione^[6].

Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre **opposizione** entro **cinque giorni** dall'intimazione del creditore; inoltre, ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può con provvedimento d'urgenza inibire al creditore di procedere con l'escussione.

Infine, entro **tre mesi** dalla comunicazione da parte del creditore relativa all'escussione del pegno, il debitore può agire in giudizio per il **risarcimento del danno** laddove la vendita sia avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità stabiliti della legge.

^[1] Il testo completo è consultabile al sito
<<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/02/16A04966/sg>>.

^[2] Si ricordino, tuttavia, altri precedenti di contratti di pegno senza spossessamento nel nostro ordinamento, quali ad esempio il pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata (L. n. 401/1985), che non presuppone alcuno spossessamento del debitore. Sul punto, v. R. Brogi, *D.L. 59/2016: prime annotazioni sul pegno mobiliare non possessorio*, in *Quotidiano Giuridico*, 6 maggio 2016.

^[3] F. Chiarenza, *Un nuovo modo per ottenere finanziamenti: il pegno mobiliare non possessorio*, in *Quotidiano Giuridico*, 22 giugno 2016.

^[4] P. Bonolis, *Pegno non possessorio e Patto Marciano - Legge di conversione del "decreto sofferenze" (D.L. 59/2016)*, in *Diritto* 24, 19 luglio 2016.

^[5] G. Di Marco, *Convertito in legge il Decreto Banche: pregi e criticità del pegno mobiliare non possessorio*, in *Quotidiano Giuridico*, 30 giugno 2016.

[6] Sempre con riferimento alla legge fallimentare, si noti altresì che, agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 in tema di azione revocatoria, il pegno non possessorio viene equiparato alla fattispecie generale di pegno.